



# COMUNE DI SERRAMANNA

## PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

### ORDINANZA DEL SINDACO

**ORDINANZA SINDACO / 28 - REG. GEN.: 64**  
**Del 13/05/2026**

OGGETTO:

**Prevenzione Incendi lungo la linea ferroviaria anno 2026.**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

## IL SINDACO

**Vista** la richiesta di RFI "Rete ferroviaria Italiana" S.P.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Prot. RFI- VDO- DOIT. CA. UT. S./A0011/P/2026/0000608 del 04/05/2026, registrata al Protocollo di questo ente in data 06.05.2026 al n. 9101 avente per oggetto." Richiesta emissione ordinanza per prevenzione incendi, caduta alberi e bestiame;

**Preso Atto** che lo sviluppo di vegetazione erbacea ed arbustiva lungo la linea ferroviaria presenta, soprattutto nel periodo estivo, un potenziale pericolo per l'alta probabilità di innesco e sviluppo di incendi;

**Considerata** l'urgenza di provvedere in merito al fine di prevenire ed eliminare i pericoli derivanti dagli incendi che minacciano la sicurezza pubblica e la regolarità della circolazione ferroviaria;

**Considerato** altresì, data l'urgenza del provvedimento desumibile dalla succitata comunicazione di RFI, e per il numero e la difficoltà a individuare tempestivamente i singoli destinatari, che non è né opportuna né eseguibile la comunicazione di avvio al procedimento ai sensi della legge n. 241/1990;

**Ritenuto** quindi necessario adottare i provvedimenti atti a contenere il pericolo di incendio lungo la linea ferroviaria attraversante il territorio comunale;

**Visto** il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

**Viste** le "Prescrizioni regionali antincendio Aggiornamento 2025 del piano 2023-2025" approvate con deliberazione G.R. Sardegna n. 5/48 del 29.01.2025 e i relativi aggiornamenti del 2024, approvati con deliberazione G.R. Sardegna n. 11/34 del 30.04.2024;

**Visto** l'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**Visto** l'art.71, comma 1 del DPR n. 753 del 11.07.1980, secondo il quale la prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle presenti norme, con esclusione di quelle di cui al titolo VIII, e la stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali, sottoufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica Sicurezza, nonché agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57 del codice di procedura penale. In assenza dei soggetti sopraindicati il personale addetto all'esercizio, alla custodia e alla manutenzione delle ferrovie deve procedere alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni.

**Vista** la legge 24 novembre 1981 n. 689, avente per oggetto "Modifiche al sistema Penale";

**Vista** l'ordinanza Sindacale n. 27 del 13/05/2026 avente ad oggetto:" Pulizia Aree del Centro abitato al fine della tutela dell'Igiene, della salute e della pubblica incolumità;

**Preso atto** dell'impossibilità a procedere per singole notifiche sia per il rilevante numero dei destinatari, sia per la difficoltà a identificarli compiutamente, per cui si procede con riferimento all'art. 8 comma 3 della Legge n. 241/1990;

## ORDINA

- durante il periodo di "grave pericolosità di incendi e, comunque, dal primo giugno al trentuno ottobre di ogni anno, ai possessori a qualsiasi titolo di terreni coltivati, tenuti a pascolo o incolti adiacenti alla linea ferroviaria, di tenere sgombri i terreni da covoni di grano, erbe secche ed ogni altro materiale combustibile, fino a 20 metri dal confine ferroviaria.
- I possessori dei terreni sono altresì obbligati a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di cinque metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.
- I sopracitati soggetti dovranno inoltre effettuare costantemente e in ogni periodo la dovuta vigilanza su detti terreni e fondi limitrofi alla linea ferroviaria, allo scopo di prevenire ogni

possibile situazione di pericolo e di intralcio per il pubblico servizio di trasporto.

- Gli interessati dovranno mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto indicato agli artt. 52 e 55 del DPR n. 753/1980, dalla sede ferroviaria.
- A coloro che allevano bestiame ai confini con le pertinenze ferroviarie è fatto obbligo di apporre recinzioni stabili, anche se ivi presenti recinzioni di proprietà delle ferrovie dello Stato in quanto non concepite per tale funzione;

I proprietari, gli affittuari, i conduttori e i detentori interessati saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza al presente provvedimento.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga portata alla generale conoscenza mediante pubblicazione all' Albo pretorio Comunale e sul sito internet del Comune e venga trasmessa per quanto di rispettiva competenza e/o conoscenza:

- 1) Al Sig. prefetto di Cagliari;
- 2) A RFI "Rete Ferroviaria Italiana" S P.A. – sede di Cagliari;
- 3) Al Corpo Forestale regionale – Stazione di Sanluri;
- 4) Al Comando Stazione Carabinieri di Serramanna;
- 5) Polizia Ferroviaria - sede di Cagliari;
- 6) Alla Questura di Cagliari
- 7) All' Ufficio Tecnico Comunale Sede;
- 8) Alla Compagnia Barracellare di Serramanna;
- 9) Al Comando Polizia Locale Serramanna;
- 10) All'Ufficio Segreteria Sede;

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n.241/1990 e s.m.i, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

Il Sindaco

*Dott. Gabriele Littera*